



Studio Perissinotto Lacedelli Bortoluzzi S.T.P. S.R.L.

Commercialisti Associati

Via degli Agricoltori n. 11

32100 Belluno

tel: 0437/932080

fax: 0437/932095

E-mail: info@scacommercialisti.it

Belluno, 10 marzo 2025

Spettabili

Clienti

Studio Perissinotto Lacedelli Bortoluzzi S.T.P. S.R.L.

Loro sedi

Circolare n. 9/2025

La sanatoria per gli anni 2018-2022 per gli aderenti al concordato preventivo biennale

Gentile Cliente,

facciamo seguito alla nostra precedente Circolare n. 11/2024 per ricordarLe che il prossimo **31 marzo 2025** è il termine ultimo per aderire alla sanatoria per gli anni 2018-2022 prevista dall'art. 2-quater del D.L. 113/2024 e di cui forniamo di seguito una sintesi della normativa.

Facciamo presente che possono adottare tale sanatoria (detta anche "ravvedimento 2018-2022") solo coloro che hanno già aderito al concordato preventivo biennale per gli anni 2024-2025.

Come verrà evidenziato di seguito, l'adesione è facoltativa e viene perfezionata a parte rispetto a quanto già fatto per il concordato preventivo biennale, in quanto copre anni diversi rispetto al concordato preventivo biennale e l'adesione a quest'ultimo rappresenta solo la condizione necessaria per accedere alla sanatoria.

AMBITO SOGGETTIVO

Possono adottare il ravvedimento 2018-2022 i soggetti che hanno aderito entro il 31 ottobre 2024 (o entro il maggior termine del 12.12.2024), al concordato preventivo biennale e che nelle annualità oggetto di ravvedimento (periodi d'imposta dal 2018 al 2022):

- hanno applicato gli ISA;
- ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Sono esclusi coloro che applicano il regime forfetario ai sensi della Legge 190/2014.

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

La normativa definisce i righi delle dichiarazioni dei redditi e IRAP da considerare per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva.

Sui redditi e sui valori della produzione così identificati, in funzione del punteggio ISA conseguito nelle singole annualità, viene applicato un incremento in una misura tra il 5% e il 50%.

Sulla base imponibile così definita viene applicata un'imposta sostitutiva sui redditi in una misura tra il 10% e il 15% definita sempre in funzione del punteggio ISA conseguito nella relativa annualità, e del 3,90% per l'IRAP, ridotte del 50% negli anni 2020 e 2021 a seguito della pandemia da Covid-19.

Per ciascun periodo d'imposta il valore dell'imposta sostitutiva da versare non può essere inferiore a 1.000 euro.

MODALITA' DI COMUNICAZIONI DELLE OPZIONI E DI VERSAMENTO

Per l'adozione del ravvedimento 2018-2022, l'opzione è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive, tramite i codici tributo appositamente istituiti con la risoluzione n. 50/2024, con l'indicazione nel campo "Anno di riferimento" della relativa "annualità", indicando il numero complessivo delle rate.

In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna "annualità", si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Il ravvedimento 2018-2022 non si perfeziona se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

TERMINI DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE

L'opzione per il regime del ravvedimento può essere esercitata entro il 31.3.2025 e, in caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.3.2025.

In caso di pagamento rateale, l'opzione per il ravvedimento, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate; il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' TRASPARENTI

Per le società e associazioni di cui all'articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del "Tuir" l'opzione è esercitata con la presentazione di tutti i "modelli F24" di versamento, relativi alla prima o unica rata:

- dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione;
- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.
E' ammesso tuttavia dalla norma anche il pagamento da parte della società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

BENEFICI DELL'ADESIONE AL RAVVEDIMENTO

L'esercizio dell'opzione per il regime di ravvedimento consente di ottenere, anche con riferimento alle annualità dal 2018 al 2022, l'esclusione dalle rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del DPR 600/1973, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo del DPR 633/1972.

Gli effetti dell'adesione al ravvedimento vengono meno, tuttavia, a seguito di:

- a. intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'art.22 del D.Lgs. n. 13/2024;
- b. applicazione di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000, ad eccezione delle fattispecie di cui agli artt. 4, 10-bis, 10-ter e 10- quater, comma 1, nonché dell'art.2621 del codice civile e degli artt.648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi nel corso degli anni di imposta dal 2018 al 2022;
- c. mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti in relazione al singolo caso concreto.

Ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Studio Perissinotto Lacedelli Bortoluzzi S.T.P. S.R.L.
Commercialisti Associati

